

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10947-2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

- intimato -

avverso l'ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di PALERMO n. 351/2021 depositata il 22/03/2021.

Viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA

L'avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Palermo n. 351/2021 pubblicata il 22 marzo 2021.

L'intimato (OMISSIS), non ha svolto attività difensiva.

L'avvocato (OMISSIS) propose ricorso ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 innanzi al Giudice di pace di Palermo per ottenere la liquidazione dei compensi professionali a norma della l. n. 794 del 1942, articolo 28, inerenti ad alcune procedure monitorie intraprese presso quello stesso ufficio quale codifensore del (OMISSIS).

L'adito Giudice di pace di Palermo con l'ordinanza del 22 marzo 2021 ha "rigettato per l'incompetenza del giudice" il ricorso avanzato dall'avvocato (OMISSIS), evidenziando che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, anche per l'opera prestata nei giudizi davanti al giudice di pace, sono soggette al rito sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e sono perciò trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, in quanto rivolto avverso pronuncia appellabile e non ricorribile per cassazione, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375, comma 1, n. 1), c.p.c., venne fissata l'adunanza della camera di consiglio in data 10 giugno 2022. La ricorrente presentò memoria in prossimità di tale adunanza.

Il Collegio affermo', tuttavia, che non ricorresse l'ipotesi prevista dall'articolo 375, comma 1, numero 1, c.p.c. La causa, percio', con ordinanza interlocutoria n. 21913/2022, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo.

Il ricorso e' stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo del ricorso dell'avvocato (OMISSIS) deduce la violazione della l. n. 794/1942, articoli 28 (come sostituito dal d. lgs. n. 150/2011, articolo 34 comma 16 lettera a) e 14 Decreto Legislativo n. 150 del 2011, per l'esclusione della competenza del Giudice di pace. La censura richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4247 del 2020.

2. Occorre premettere che la ricorrente ha introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato con le forme del rito sommario speciale ex d. lgs. n. 150 del 2011, articolo 14. L'adito Giudice di pace ha "rigettato per incompetenza" il ricorso, affermando che la causa era soggetta al rito sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e doveva percio' essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.

Avuto riguardo alla qualificazione esplicita dell'azione compiuta dallo stesso giudice e al contenuto declinatorio della competenza del provvedimento, l'ordinanza del 22 marzo 2021 del Giudice di pace di Palermo deve intendersi non appellabile, ma ricorribile per cassazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 4, nella formulazione applicabile vigente *ratione temporis* (antecedente alla modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 149 del 2022, con la decorrenza stabilita dall'articolo 35 del medesimo decreto), neppure applicandosi nei giudizi davanti ai giudici di pace gli articoli 42 e 43 c.p.c. sul regolamento, necessario o facoltativo, di competenza (articolo 46 c.p.c.).

2.1. Gia' l'ordinanza n. 5991 del 2020 resa da questa Corte aveva ritenuto ricorribile per cassazione, e non appellabile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 4, la decisione del giudice di pace sull'opposizione contro decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di prestazioni professionali dell'avvocato in sede giudiziale civile.

2.2. Un piu' remoto precedente reputo' ricorribile per cassazione, data la sua natura decisoria, il provvedimento con cui il giudice adito, pur dichiarando la propria incompetenza, aveva rigettato l'istanza dell'avvocato per la liquidazione di spese, diritti ed onorari dovutigli dal proprio cliente ex L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28, in quanto dichiarato dalla legge, nella formulazione all'epoca vigente, espressamente non impugnabile (Cass. n. 4215 del 1983).

3. Il ricorso dell'avvocato (OMISSIS) e' fondato alla stregua dei principi enunciati nelle sentenze n. 4485 del 2018 e n. 4247 del 2020 rese dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3.1. Le controversie previste dalla L. n. 794 del 1942, articolo 28 e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nella formulazione applicabile *ratione temporis*. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

La competenza - non inderogabile - indicata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 2, concerne specificamente l'ipotesi, quale quella in esame, in cui l'attore agisce con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. rivolto all'ufficio presso il quale ha svolto la propria opera.

3.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2014, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimita' costituzionale del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articoli 3, comma 1, e 14, comma 2, in riferimento alla Cost., articolo 76, nella parte in cui rispettivamente prevedono la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilita' nel rito ordinario, affermo' che la riserva di collegialita' del tribunale si conformava al criterio direttivo posto dalla legge delega n. 69 del 2009, articolo 54, comma 4, lettera a), alla luce di quanto disposto dall'articolo 50-bis c.p.c. e dalla L. n. 794 del 1942, articolo 29, mentre la non convertibilita' del rito sommario in ordinario era a sua volta conforme alla legge delega, articolo 54, comma 4, lettera b), n. 2.

3.3. Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale non escludono, quindi, la sussistenza della competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore), non essendo la riserva di collegialita' un tratto essenziale di tale procedimento (come, del resto, convalida la scelta per la monocraticita' del tribunale da ultimo operata con il Decreto Legislativo n. 149 del 2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione ora regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, norme in parte a loro volta richiamate dall'articolo 320, comma 3, per la trattazione della causa davanti al giudice di pace).

4. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera e' competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dalla L. n. 794 del 1942, n. 794, articolo 28 e regolate dal rito di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14.

5. Conseguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Palermo in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa uniformandosi ai richiamati principi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Palermo in persona di diverso magistrato.